Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 24 ottobre 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **929**.

Soppressione dalla rete delle Ferrovie dello Stato della linea ferroviaria Tarvisio Centrale-Fusine Laghi-Confine Italo-Jugoslavo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1956, n. 91, con il quale è stata autorizzata la soppressione del servizio ferroviario sulla linea Tarvisio C.le-Fusine Laghi;

Tenuto conto che il transito di confine di Fusine Laghi, fuori esercizio sin dal periodo bellico, non è contemplato dai vigenti accordi italo-jugoslavi;

Ritenuta l'opportunità di procedere allo smantellamento della linea Tarvisio C.le-Fusine Laghi-confine, ad eccezione del tratto da Tarvisio C.le alla progressiva chilometrica 1 + 570, il cui mantenimento è necessario per esigenze dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile;

Decreta:

E' soppresso il tratto della linea ferroviaria Tarvisio C.le-Fusine Laghi-Confine Italo Jugoslavo, dalla progressiva km. 1 + 570 al confine stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 59. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **930**.

Soppressione dalla rete delle Ferrovie dello Stato della linea ferroviaria Como S. Giovanni-Como Lago.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1966, n. 2108, con il quale è stata autorizzata la chiusura all'esercizio della linea ferroviaria Como S. Giovanni-Como Lago;

Ritenuta l'opportunità di procedere al completo smantellamento della suddetta linea;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile;

Decreta:

E' soppressa la linea ferroviaria Como S. Giovanni-Como Lago.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

MORO — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 60. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1967, n. **931**.

Erezione in ente morale dell'Associazione « Opera Regionale Assistenza e Formazione Operai Sardi » (O.R.A.F.O.S.), con sede in Cagliari.

N. 931. Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione « Opera Regionale Assistenza e Formazione Operai Sardi » (O.R.A.F.O.S.), con sede in Cagliari, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 76. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1967, n. **932**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Lorenzo al Peglio con quella di S. Lorenzo a Pietramala, nel comune di Firenzuola (Firenze).

N. 932. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 13 gennaio 1967, relativo all'unione provvisoria « aeque principalis » della Parrocchia di S. Lorenzo al Peglio con quella di S. Lorenzo a Pietramala, ambedue nel comune di Firenzuola (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1967
Atti del governo, registro n. 214, *foglio n.* 70. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1967, n. **933**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della Parrocchia di S. Giuseppe Operaio, nel comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento).

N. 933. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sant'Agata dei Goti in data 31 luglio 1964, integrato con altro decreto e dichiarazione rispettivamente del 10 febbraio e 22 marzo 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Giuseppe Operaio, in località Santa Croce del comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 68. — GRECO.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1967, n. **934**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Niccolò a Pisignano con quella di S. Martino ad Argiano, nel comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze).

N. 934. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 17 ottobre 1966, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della Parrocchia di S. Niccolò a Pisignano con quella di S. Martino ad Argiano, ambedue nel comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 69. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1967.
Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, pubblicato il 15 gennaio 1939;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340 e le successive disposizioni modificative;
Viste le note del 13 novembre 1965 e del 30 giugno 1966 con le quali l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Matera rappresenta la necessità di ricostituire la Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria e comunica, a tal fine, i nominativi designati dalle locali organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La Commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Matera è ricostituita come segue:
Appio rag. Antonio, Matera rag. Simone, Scasciamacchia geom. Francesco, in rappresentanza degli industriali;
Antezza Cosimo Damiano, Chiarini avv. Francesco, Monteleone Lorenzo, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.

Roma, addì 19 marzo 1967

Il Ministro: Bosco

(10617)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1967.
Determinazione del tasso massimo di interesse da applicarsi, per l'anno 1967, ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (Credito navale).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;
Visto l'art. 2, secondo comma, della suddetta legge, il quale stabilisce che i tassi massimi da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge stessa saranno fissati annualmente;
Visti i decreti ministeriali 5 ottobre 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 1° dicembre 1962), 21 marzo 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 4 giugno 1963), 16 giugno 1964 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 27 agosto 1964), 16 settembre 1965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 9 novembre 1965) e 20 luglio 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 17 ottobre 1966) con i quali sono stati determinati, nella misura rispettivamente dell'8 %, dell'8,20 %, dell'8,50 %, dell'8,60 % e dell'8,60 % i tassi massimi da applicarsi per gli anni 1962, 1963, 1964, 1965 e 1966, ai finanziamenti previsti dalla suddetta legge;
Vista la nota n. 3109 del 26 ottobre 1966, con la quale l'Istituto Mobiliare Italiano (Sezione autonoma « Credito navale ») ha comunicato gli elementi di costo in merito al tasso d'interesse da applicarsi, per l'anno 1967, ai finanziamenti suddetti;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il tasso massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, è fissato, per l'anno 1967, nella misura dell'8,60 % (otto e sessanta per cento) in ragione di anno.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 maggio 1967

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1967
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 382.

(10775)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1967.
Sostituzione di un membro della Commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. II del contratto collettivo per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria, stipulato il 31 luglio 1938;
Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1947, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione centrale per la previdenza degli impiegati predetti;
Vista la nota n. 502/019094 in data 3 ottobre 1966, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana a seguito della designazione ad altri incarichi dell'avv. Francesco Lariccia ha designato a sostituirlo il dott. Mario Giovene;

Decreta:

Il dott. Mario Giovene è chiamato a far parte della Commissione centrale per la previdenza degli impiegati dell'industria in sostituzione dell'avv. Francesco Lariccia.

Roma, addì 17 luglio 1967

Il Ministro: Bosco

(10659)

DECRETO MINISTERIALE 21 agosto 1967.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;
Ritenuto che la strada di bonifica congiungente la strada statale n. 106 presso Bovalino Marina con la strada statale n. 112 presso Natile Nuovo, della lunghezza di km. 10+682 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;
Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. che si è espresso favorevolmente con voto 29 marzo 1967, n. 240, il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voto

20 giugno 1967, n. 824, si è anch'esso espresso favorevolmente purchè la strada anzidetta risulti regolarmente collaudata, e la Amministrazione provinciale di Reggio Calabria che non ha, però, fatto conoscere il proprio avviso entro un mese dalla richiesta formulata dall'A.N.A.S. il 28 aprile 1967;

Visto il verbale di collaudo in data 19 luglio 1965 prodotto dall'A.N.A.S. il 17 luglio 1967;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di cui sopra è classificata statale con la denominazione di: strada statale n. 112/*dir* d'Aspromonte e con il seguente tracciato « innesto strada statale n. 106 Jonica presso Bovalino Marina-innesto strada statale n. 112 « d'Aspromonte » presso « Natile Nuovo », della lunghezza di km. 10+682.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 agosto 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1967
Registro n. 21 *Lavori pubblici, foglio n.* 328

(10658)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1967.

Modificazioni ed aggiunte alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali di importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione, fra l'altro, alla Convenzione sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso, e alla Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativi annessi, firmati dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951;

Visto il decreto ministeriale 7 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° luglio 1965, n. 160, con il quale sono state rese applicabili le note esplicative alla tariffa dei dazi doganali d'importazione;

Visti i « corrigendum » numeri 23 e 24 al testo francese delle note esplicative concernenti le modificazioni proposte dal Comitato della nomenclatura ed adottate dal Consiglio di cooperazione doganale;

Visto l'art. 47 delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Decreta:

Articolo unico

Si rendono applicabili le modificazioni ed aggiunte alle note esplicative della tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica Italiana, raccolte nel foglio di modificazioni n. 4 che ne aggiorna i testi a tutto il 31 luglio 1967, ed il cui originale, vistato dal Ministro per le finanze, è allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° settembre 1967

Il Ministro: PRETI

(10734)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1967.

Sessione ordinaria di novembre 1967 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1967 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla Commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 400, debbono essere corredate:

a) dell'estratto dell'atto di nascita;

b) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, numero 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Nel caso in cui, a norma dell'art. 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, i suddetti requisiti debbano essere accertati di ufficio dal Tribunale della circoscrizione in cui l'aspirante risiede, le domande dovranno contenere le precise indicazioni.

I certificati di cittadinanza e del casellario giudiziale verranno altresì acquisiti agli atti a cura dello stesso Tribunale;

c) della ricevuta di versamento all'Erario della somma di L. 2400 (duemilaquattrocento), ai termini dello art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la Tesoreria provinciale, con imputazione sul cap. X, capitolo 3449, art. 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti »).

Le domande degli aspiranti iscritti in un albo professionale debbono essere corredate, oltre che dei documenti su indicati, anche del certificato col quale l'Organo, che ha la custodia dell'albo, attesta l'attuale iscrizione e la data di essa.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono

essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del Tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

I documenti prodotti debbono essere conformi alle « nuove norme sulla imposta di bollo » (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, modificato con legge 5 dicembre 1964, n. 1267) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Roma, addì 11 settembre 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1967
Registro n. 26 Grazia e giustizia, foglio n. 342.

(10754)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Curinga (Catanzaro).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Catanzaro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 5 febbraio 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la costiera tirrenica sita nel comune di Curinga;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Curinga (Catanzaro);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè i suoi valori estetici, connessi con gli aspetti ecologici, affacciantesi sul mare per tutta la sua estensione, costituisce ancora oggi col suo ambiente perfettamente conservato allo stato naturale, un quadro di rara bellezza ed uno spettacolo quanto mai attraente e suggestivo;

Decreta:

La zona della costiera tirrenica sita nel territorio del comune di Curinga ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: il battente del mare Tirreno a ponente; il confine comunale con S. Eufemia a nord fino all'incrocio lungo la strada provinciale Curinga scalo-bivio con la strada 19 a levante; dal bivio di cui sopra lungo il confine comunale con Filadelfia fino all'incrocio con la statale 19 e percorrendo la stessa fino al confine col comune di Francavilla e Pizzo per chiudersi al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catanzaro.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Curinga provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 ottobre 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Catanzaro

Verbale della seduta del 5 febbraio 1966

L'anno 1966, il giorno 5, del mese di febbraio si è riunita nel Palazzo della provincia di Catanzaro, a seguito di regolare convocazione fatta dal presidente, prof. dott. Silvio Bernardo, la Commissione della provincia di Catanzaro per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche.

(*Omissis*).

Figurano all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1) Tutela panoramica della costa Tirrenica compresa nel comune di Curinga;

(*Omissis*).

Nell'ambito degli argomenti all'ordine del giorno, il soprintendente, illustra agli intervenuti l'opportunità di prendere in esame quel tratto della costiera tirrenica compresa nel comune di Curinga che, per i suoi valori estetici, connessi con gli aspetti econologici, è più bisognosa di tutela per l'aspetto non ancora compromesso delle sue attrattive naturali.

La Commissione, pertanto, rilevato che lo spettacolo offerto dalla costiera tirrenica compresa nel comune di Curinga, costituisce ancora oggi, col suo ambiente perfettamente conservato allo stato naturale, un quadro di rara bellezza: all'unanimità

decide

di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, tutta la zona del comune di Curinga compresa entro i seguenti limiti:

il battente del mare Tirreno a ponente; il confine comunale di S. Eufemia a nord, fino all'incrocio lungo la strada provinciale Curinga scalo-bivio con la strada 19 a levante; dal bivio di cui sopra lungo il confine comunale con Filadelfia fino all'incrocio con la stradale 19 e percorrendo la stessa fino al confine del comune di Francavilla e Pizzo per chiudersi al mare.

(10721)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1967.

Modificazioni alla nomenclatura statistica delle merci della tariffa dei dazi doganali di importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 41 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;

Ritenuta la necessità di modificare la nomenclatura statistica della voce n. 10.06 della tariffa stessa;

Su conforme parere dell'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° settembre 1967, la nomenclatura statistica delle merci comprese nella voce n. 10.06 della vigente tariffa dei dazi doganali di importazione, è modificata come indicato nella unita tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1967

Il Ministro: PRETI

TABELLA

Pag. 56 - Voci numeri 10.06-A-I e 10.06-A-II; discriminazioni statistiche « a » e « b », a pié pagina.

Le discriminazioni statistiche « a » e « b », a pié pagina, sono modificate come segue:

a
- greggio (non pilato) o risone:
06 - - riso a grani tondi (riso i cui grani, in una proporzione del 90 % almeno del quantitativo considerato, hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 millimetri ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2, misurati sul riso lavorato)
07 - - riso a grani lunghi (riso che non risponde alle condizioni indicate nel precedente numero di statistica 06)
- semigreggio (non pilato):
08 - - riso a grani tondi (riso i cui grani, in una proporzione del 90 % almeno del quantitativo considerato, hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 millimetri ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2, misurati sul riso lavorato)
11 - - riso a grani lunghi (riso che non risponde alle condizioni indicate nel precedente numero di statistica 08)

b
- greggio (non pilato) o risone:
14 - - riso a grani tondi (riso i cui grani, in una proporzione del 90 % almeno del quantitativo considerato, hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 millimetri ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2, misurati sul riso lavorato)
15 - - riso a grani lunghi (riso che non risponde alle condizioni indicate nel precedente numero di statistica 14)
- semigreggio (non pilato):
12 - - riso a grani tondi (riso i cui grani, in una proporzione del 90 % almeno del quantitativo considerato, hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 millimetri ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2, misurati sul riso lavorato)
16 - - riso a grani lunghi (riso che non risponde alle condizioni indicate nel precedente numero di statistica 12)

Pag. 57 - Voci numeri 10.06-B-I e 10.06-B-II; discriminazioni statistiche « a » e « b », a pié pagina.

Le discriminazioni statistiche « a » e « b », a pié pagina, sono modificate come segue:

a
- riso semilavorato:
17 - - riso a grani tondi (riso i cui grani, in una proporzione del 90 % almeno del quantitativo considerato, hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 millimetri ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2, misurati sul riso lavorato)
18 - - riso a grani lunghi (riso che non risponde alle condizioni indicate nel precedente numero di statistica 17)
- riso lavorato a fondo:
21 - - riso a grani tondi (riso i cui grani, in una proporzione del 90 % almeno del quantitativo considerato, hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 millimetri ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2, misurati sul riso lavorato)
23 - - riso a grani lunghi (riso che non risponde alle condizioni indicate nel precedente numero di statistica 21)

b
- riso semilavorato:
25 - - riso a grani tondi (riso i cui grani, in una proporzione del 90 % almeno del quantitativo considerato, hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 millimetri ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2, misurati sul riso lavorato)
28 - - riso a grani lunghi (riso che non risponde alle condizioni indicate nel precedente numero di statistica 25)
- riso lavorato a fondo:
31 - - riso a grani tondi (riso i cui grani, in una proporzione del 90 % almeno del quantitativo considerato, hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 millimetri ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2, misurati sul riso lavorato)
34 - - riso a grani lunghi (riso che non risponde alle condizioni indicate nel precedente numero di statistica 31).

(10614)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del pianoro di Lillaz, in comune di Cogne (Aosta).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione regionale di Aosta per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 settembre 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del pianoro di Lillaz, comune di Cogne (Aosta);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cogne;

Viste le opposizioni che si dichiarano respinte, presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo da parte dei signori Jeantet Abele e altri, Ruffier Vittorina in Gerard;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè forma un quadro naturale di rara bellezza, platea di vasto respiro cui fa sfondo a nord-ovest la giogaia del Monte Bianco ed a sud la Valeille con la torre del Gran San Pietro e inoltre rappresenta un punto di vista accessibile al pubblico dal quale è possibile godere meravigliosi panorami;

Decreta:

La zona del pianoro di Lillaz sita nel territorio del comune di Cogne (Aosta) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente iniziando da nord verso est e quindi sud ed ovest, andando per ordine: con le particelle numeri 42, 43, 29, parte 55, 56, parte 57, ancora parte 55, 70, 69, 68, 28, 107, 110, 111, 113, 114, 116, 128, 129, 132, 133 del foglio LII, attraversamento strada militare di caccia di Valeille, con le particelle numeri 150, 145, 144, 143, 142, 141, 140, del foglio LII, con il foglio LI, ancora attraversamento strada militare di caccia di Valeille, fino a ricongiungersi con la particella n. 42 del foglio LII.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali di Aosta.

La Soprintendenza ai monumenti, antichità e belle arti di Aosta curerà che il comune di Cogne provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 ottobre 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta

Estratto del verbale

Il giorno 19 settembre 1963 alle ore 15, nella sala delle riunioni della Giunta regionale, convocata per determinazione del presidente, con avvisi scritti e spediti a domicilio di ciascun membro ed ai sindaci dei Comuni interessati, si è riunita, sotto la presidenza dell'avv. Oreste Marcoz, Presidente della Giunta regionale, in seduta privata ed in prima convocazione, la Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della Valle d'Aosta.

(Omissis).

Vincolo panoramico del pianoro di Lillaz in comune di Cogne.

Il sindaco del comune di Cogne, regolarmente convocato è assente.

La Commissione regionale per la tutela delle bellezze naturali della Valle d'Aosta;

Visto che il pianoro di Lillaz in comune di Cogne costituisce un complesso di rara bellezza panoramica e di notevole interesse pubblico;

Ritenuto che il pianoro di Lillaz costituisce una platea naturale di vasto respiro cui fa sfondo a nord-ovest la giogaia del Monte Bianco ed a sud la Valeille con la torre del Gran San Pietro;

Constatato che la zona delimitata in planimetria rappresenta un complesso di rara bellezza naturale dal quale si possono godere meravigliosi panorami;

Considerato che la zona è, durante la stagione turistica, meta di numerose gite ed escursioni;

Rilevato il danno irrimediabile che a questo armonioso insieme naturale potrebbe recare il sorgere sporadico di nuove costruzioni;

Ribadita la necessità di salvaguardare l'integrità paesistica della zona in tutta la sua estensione, conservandone il carattere ed evitando, nello stesso interesse turistico di Cogne, che essa diventi un disarmonico e banale agglomerato di nuove costruzioni;

Ritenuto opportuno richiedere al Ministero della pubblica istruzione che venga apposto il vincolo alla suddetta zona, come risulta delimitata nell'allegata planimetria;

All'unanimità delibera di includere nell'elenco delle località da tutelarsi ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, punto 4), sulla protezione delle bellezze naturali, la zona compresa nei seguenti confini:

a nord: con le particelle numeri 42, 43, 29, 56 e con parte delle particelle numeri 55 e 57 del foglio LII;

ad ovest: con la strada vicinale di caccia di Valeille;

a sud: con le particelle numeri 133, 132, 129, 128, 116, 114 e 113 del foglio LII;

a est: con le particelle numeri 70, 69, 68, 98, 107, 110, 111 del foglio LII.

(10722)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1967.

Determinazione della misura delle tasse e dei contributi per l'iscrizione nell'albo professionale dei biologi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 396, concernente la approvazione dell'ordinamento della professione di biologo;

Ritenuto che occorre stabilire l'ammontare della tassa di iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale dei biologi e della tassa per il rilascio dei certificati, nonchè la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti;

Decreta:

Fino all'insediamento del Consiglio dell'Ordine dei biologi l'ammontare della tassa d'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale dei biologi e della tassa per il rilascio dei certificati, nonchè la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti, sono stabiliti come segue:

1) la tassa per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale dei biologi è stabilita in L. 6.500;

2) la tassa per il rilascio dei certificati è stabilita in L. 500;

3) il contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti è stabilito in L. 5.000.

Roma, addì 10 ottobre 1967

Il Ministro: REALE

(10756)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1967.
Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.p.A. Mella di Brescia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno, relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la S.p.A. Mella di Brescia, via Leonardo da Vinci n. 64, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per l'importazione di merce dalla Cecoslovacchia per un importo complessivo di dollari 15.802,58, di cui al mod. *B* Import n. 6762552 del 21 marzo 1962 emesso dalla Banca San Paolo di Brescia;

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;

Ritenuto che la ditta su citata ha importato soltanto parte della merce e precisamente per un valore di $ 9.316,88;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento parziale a favore dello Erario dello Stato della cauzione a suo tempo prestata dalla S.p.A. Mella di Brescia, limitatamente al 10 % dell'importo di $ 6.485,70, pari al valore della merce non importata.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1967

Il Ministro: TOLLOY

(10733)

DECRETO PREFETTIZIO 14 settembre 1967.
Rinnovazione del Consiglio provinciale di sanità di Caltanissetta.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 257 dell'11 febbraio 1961, recante norme per la disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Visto il decreto prefettizio 16222/Div. 3ª in data 2 settembre 1964, con il quale venne provveduto alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-1967;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla rinnovazione del predetto Consesso per il triennio 1967-1970, in conformità al disposto di cui all'art. 12 del citato decreto presidenziale;

Considerato che, a termini del predetto art. 12, i componenti non di diritto del Consiglio provinciale di sanità vengono nominati con decreto prefettizio, sentito il medico provinciale, durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati;

Atteso che con lettera del 31 agosto 1967, n. 8639, il medico provinciale di Caltanissetta ha espresso parere favorevole in ordine alla riconferma dei componenti attualmente in carica;

Vista la lettera 13 settembre 1967, con la quale l'I.N.A.M., sede di Caltanissetta, segnala quale proprio rappresentante in seno al Consiglio provinciale di sanità il dott. Angelo Lo Vullo nuovo dirigente sanitario dello Istituto in sostituzione del dott. Ferdinando Maiorana;

Decreta:

Le persone sottoindicate sono nominate componenti del Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1967-1970;

1) Gucciardo dott. Salvatore, medico condotto;
2) Cammarata avv. Arcangelo, amministratore delegato dell'Ospedale Raimondi di San Cataldo;
3) Censuales dott. Stanislao, direttore sanitario dell'Ospedale civile Vittorio Emanuele II di Caltanissetta;
4) Nicosia dott. Angelo, primario medico dell'Ospedale Raimondi di San Cataldo;
5) Occhipinti prof. dott. Giorgio, primario chirurgo dell'Ospedale Vittorio Emanuele II di Caltanissetta;
6) Restivo dott. Pietro, medico chirurgo;
7) Arcidiacono dott. Salvatore, medico chirurgo;
8) Cucugliata dott. Renato, medico chirurgo competente in pediatria;
9) Baione dott. Giuseppe, vice prefetto, esperto in materie amministrative;
10) Cortese ing. Pasquale, ingegnere esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;
11) Giordano ing. Giuseppe, ingegnere esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed in edilizia ospedaliera;
12) Romano dott. Luigi, rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici;
13) Cognata dott. Paolo, rappresentante dell'Ordine provinciale dei veterinari;
14) Messana dott. Francesco, rappresentante dell'Ordine provinciale dei farmacisti;
15) Lodato ostetrica Rita, rappresentante del Collegio provinciale delle ostetriche;
16) Scaramozzino dott. Angelo, rappresentante dell'I.N.P.S.;
17) Salerno dott. Adolfo, rappresentante dell'I.N.A.I.L.;
18. Lo Vullo dott. Angelo, rappresentante dell'I.N.A.M.

Sono componenti di diritto del Consiglio provinciale di sanità:

il medico provinciale; il veterinario provinciale; il presidente del Tribunale di Caltanissetta; l'ingegnere capo del Genio civile; il capo dell'Ispettorato agrario provinciale; il capo dell'Ispettorato del lavoro; l'ufficiale medico dirigente i servizi sanitari del presidio; l'ufficiale sanitario del capoluogo; i direttori delle sezioni medico-micrografica e chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi.

Espleterà le funzioni di segretario del Consiglio provinciale di sanità la dott.ssa Maria Luisa Russo, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Caltanissetta.

Caltanissetta, addì 14 settembre 1967

Il prefetto: PIETROSTEFANI

(10757)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Arcispedale S. Maria Nuova e stabilimenti riuniti di Firenze ad istituire un corso di specializzazione per tecnici di laboratorio di analisi con sede presso l'Ospedale medesimo.

Con decreto n 300.13.II.30/3.1361, in data 4 ottobre 1967, del Ministro per la sanità, l'Amministrazione dell'Arcispedale S. Maria Nuova e stabilimenti riuniti di Firenze è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione per tecnici di laboratorio di analisi con sede presso l'Opedale medesimo.

(10728)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Forlì ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Cesena (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10850)

Autorizzazione al comune di Corigliano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Corigliano Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 431.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10852)

Autorizzazione al comune di Solto Collina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Sotto Collina (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.978.877, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10854)

Autorizzazione al comune di Bivongi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Bivongi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.616.647, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10857)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.902.134 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10858)

Autorizzazione al comune di Molochio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Malochio (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.332.224, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10859)

Autorizzazione al comune di Allai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Allai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10860)

Autorizzazione al comune di Boroneddu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Boroneddu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10861)

Autorizzazione al comune di Carloforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Carloforte (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10862)

Autorizzazione al comune di Fordongianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967, il comune di Fordongianus (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10863)

Autorizzazione al comune di Giba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1967 il comune di Giba (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10864)

Autorizzazione al comune di Attigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Attigliano (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.370.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10865)

Autorizzazione al comune di Quarrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Quarrata (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.550.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10866)

Autorizzazione al comune di Lomaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Lomaso (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10851)

Autorizzazione al comune di Valnegra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Valnegra (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.598.523, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10853)

Autorizzazione al comune di Antonimina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Antonimina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.804.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10855)

Autorizzazione al comune di Delianuova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Delianuova (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.005.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10856)

Autorizzazione al comune di Monte Roberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1967, il comune di Monte Roberto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.188.550 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10797)

Autorizzazione al comune di Casarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Casarano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.264.680 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10798)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle Centrale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Chiaravalle Centrale (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.711.628 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10803)

Autorizzazione al comune di Melpignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Melpignano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.687.960 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10799)

Autorizzazione al comune di Pentone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Pentone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.284.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10800)

Autorizzazione al comune di Pizzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Pizzoni (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.436.890 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10801)

Autorizzazione al comune di Tiriolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Tiriolo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.162.967 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10802)

Autorizzazione al comune di Santa Croce di Magliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.751.668 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10804)

Autorizzazione al comune di Rionero Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Rionero Sannitico (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.609.802 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10805)

Autorizzazione al comune di Pozzilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Pozzilli (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.428.260 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10806)

Autorizzazione al comune di Montefalcone nel Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Montefalcone nel Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.489.735 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10807)

Autorizzazione al comune di Macchiagodena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Macchiagodena (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.447.698 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10809)

Autorizzazione al comune di Macchia Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1967, il comune di Macchia Valfortore (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.298.695 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10808)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 202

Corso dei cambi del 23 ottobre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,48	622,40	622,4650	622,42	622,42	—	622,40	622,42	622,46	622,44
$ Can.	580,09	580 —	580,25	580,15	580 —	—	580,10	580,15	580,75	580,075
Fr. Sv.	143,31	143,29	143,33	143,31	143,25	—	143,305	143,31	143,30	143,31
Kr. D.	89,73	89,70	89,70	89,71	89,80	—	89,715	89,71	89,71	89,71
Kr N.	87,03	87,01	87,03	87,02	87,10	—	87,01	87,02	87,01	87,015
Kr. Sv.	120,29	120,29	120,30	120,30	120,25	—	120,295	120,30	120,29	120,295
Fol	173,15	173,11	173,12	173,10	173,15	—	173,095	173,10	173,15	173,10
Fr B.	12,55	12,541	12,5460	12,5420	12,5450	—	12,54	12,5420	12,54	12,544
Franco francese	126,55	126,91	126,93	126,93	126,90	—	126,89	126,93	126,91	126,92
Lst	1732,25	1732,05	1732,15	1732,20	1732 —	—	1732,17	1732,20	1732,05	1732,10
Dm. occ.	155,48	155,44	155,42	155,445	155,45	—	155,43	155,445	155,48	155,45
Scell. Austr.	24,07	24,06	24,0650	24,055	24,07	—	24,0525	24,055	24,06	24,6625
Escudo Port.	21,60	21,60	21,60	21,605	21,60	—	21,6037	21,605	21,60	21,605
Peseta Sp.	10,39	10,39	10,3940	10,395	10,40	—	10,3915	10,395	10,39	10,3937

Media dei titoli del 23 ottobre 1967

Rendita 5 % 1935	107,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,40
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,55
Id 5 % (Beni Esteri)	97 475
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 ottobre 1967

1 Dollaro USA	622,41
1 Dollaro canadese	580,125
1 Franco svizzero	143,307
1 Corona danese	89,712
1 Corona norvegese	87,015
1 Corona svedese	120,297
1 Fiorino olandese	173,097
1 Franco belga	12,541
1 Franco francese	126,91
1 Lira sterlina	1732,185
1 Marco germanico	155,437
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo Port.	21,604
1 Peseta Sp.	10,393

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di Arpa nei Conservatori di musica (2° ruolo)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di Arpa nei Conservatori di musica (2° ruolo).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di Scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di ruolo di Scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il Mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'Ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 della autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine,

da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il *certificato di nascita*.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) *documento militare*;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei *titoli*).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'Ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove d'esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto, oltre che delle prove d'esame anche dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo.

E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica. Il vincitore del concorso che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinunzia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1967
Registro n. 62, *foglio n.* 40

Programma degli esami di concorso a cattedre di Arpa

1. Eseguire integralmente un programma di concerto, della durata di 50 minuti, estratto a sorte 24 ore prima, fra due preparati dal candidato. Di ciascun programma, che conterrà importanti composizioni della letteratura arpistica, dovranno far parte:

a) almeno tre composizioni scelte dal repertorio clavicembalistico;

b) C. Salzedo: Tema con variazioni op 30;

c) almeno una composizione scelta fra le seguenti: M. Tournier: Sonatina op. 30; G. Faurè: Impromptu; M. Grandiany: Rapsodia; C. Salzedo: Ballata; F. Poenitz: Todestanz der Willys; L. Galeotti: Fantasia; P. Hindemith: Sonata; A. Casella: Sonata; G. Guerrini Le Suore;

d) una o più composizioni, a scelta del candidato.

2. Eseguire:

a) due studi estratti a sorte fra gli otto grandi studi di W. Posse;

b) uno studio estratto a sorte fra quattro preparati dal candidato, scelti fra i più difficili della letteratura arpistica, con obbligo di due grandi studi di C. Salzedo.

3. Eseguire l'Introduzione e Allegro di M. Ravel con accompagnamento al pianoforte.

4. Interpretare, previo studio di cinque ore, una composizione di media difficoltà, assegnata dalla Commissione.

5. *a*) dimostrare di conoscere i sistemi di insegnamento delle più rinomate scuole ed esporre i propri criteri didattici;

b) dar lezione a due allievi, uno di corso inferiore e l'altro di corso superiore. La lezione all'allievo di corso superiore si svolgerà su un brano scelto dalla Commissione e consegnato all'allievo mezz'ora prima dell'esame.

6. *a*) accompagnare, dopo breve osservazione, un brano per canto o strumenti con arpa obbligata;

b) leggere a prima vista un brano di musica contemporanea;

c) trasportare un facile brano, non oltre un tono sopra o sotto.

7. Dar prova di conoscere:

a) la storia della letteratura arpistica, accennando sull'arpa i passi di alcune fra le più importanti composizioni di repertorio;

b) le più note opere didattiche;

c) la storia, la costruzione e il funzionamento dell'arpa.

(9476)

Concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di Pianoforte nei Conservatori di musica (2° ruolo)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;
Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;
Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di Pianoforte nei Conservatori di musica (2° ruolo).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo in-

tercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di Scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di ruolo di Scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il Mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'Ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del Tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 della autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'Ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove d'esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto, oltre che delle prove d'esame anche dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo.

E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica. Il vincitore del concorso che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinunzia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1967
Registro n. 62, *foglio n.* 47

Programma degli esami di concorso a cattedre di Pianoforte principale

I prova

Eseguire integralmente un programma della durata non inferiore ad un'ora, estratto a sorte 24 ore prima, fra due presentati dal candidato e comprendenti ciascuno:

a) una « Partita » oppure un'altra composizione importante di G. S. Bach, originale e trascritta;

b) una sonata di Beethoven fra le seguenti: op. 2 n. 3; op. 31 n. 1, 2, 3; op. 53; 57; 101; 106; 109; 110; 111;

c) una importante composizione del periodo romantico fra quelle di Chopin, Schumann, Liszt. Al posto di una composizione di Chopin, il candidato potrà presentare un gruppo di tre studi scelti dall'op. 10 e dall'op. 25, con esclusione dei numeri 6) e 9) dell'op. 10 e dei numeri 1) e 2) dell'op. 25;

d) un gruppo di composizioni importanti, da Brahms ai contemporanei.

II prova

a) eseguire due Sonate brillanti di D. Scarlatti ed una composizione clavicembalistica italiana, scelta dalla Commissione fra tre presentate dal candidato;

b) eseguire, seduta stante, un preludio e fuga del « Clavicembalo ben temperato » di G. S. Bach, estratto a sorte fra cinque del 1° e cinque del 2° volume presentati dal candidato;

c) eseguire integralmente un concerto per pianoforte e orchestra, scelto dalla Commissione, fra almeno due presentati dal concorrente, di cui uno del periodo romantico o moderno.

Il collaboratore al secondo pianoforte sarà designato dal candidato.

III prova

Eseguire, previo studio di cinque ore, una composizione di media difficoltà assegnata dalla Commissione.

IV prova

Impartire una lezione pratica a un allievo del corso inferiore e a uno del corso medio o superiore.

V prova

a) Fare per iscritto, nel limite massimo di sei ore, l'analisi formale ritmica e armonica di un primo tempo di sonata assegnato dalla Commissione;

b) leggere, a prima vista, un brano di musica moderna di media difficoltà;

c) dimostrare di conoscere i vari sistemi di insegnamento ed esporre i propri criteri didattici;

d) rispondere a domande sulla costruzione, sul funzionamento e sulla storia del pianoforte, dimostrando di conoscere le più importanti opere del repertorio concertistico e didattico.

(9477)

Concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di Viola con l'obbligo del Violino nei Conservatori di musica (2° ruolo)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, ad una cattedra di Viola con l'obbligo del Violino nei Conservatori di musica (2° ruolo).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedano il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo;

b) professori di ruolo di Scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di ruolo di Scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in

cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) *i mutilati e gli invalidi per servizio: il Mod. 69-ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'Ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'Ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 della autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli

ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'Ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove d'esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto, oltre che delle prove d'esame anche dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo.

E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica. Il vincitore del concorso che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sini a tre anni dalla rinunzia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1967
Registro n. 62, *foglio n.* 50

Programma d'esame di Viola con l'obbligo del Violino

1. Eseguire integralmente un programma estratto a sorte 24 ore prima fra due presentati dal candidato e comprendenti ciascuno:

a) una delle sei Sonate di G. S. Bach per violino solo trascritte per viola;

b) Porpora: Sonata in sol maggiore o altra importante Sonata di classico autore del '700 anche se trascritte da altri strumenti;

c) un concerto o pezzo di concerto, da Mozart in poi, anche se trascritto da altri strumenti;

d) una importante composizione, scelta dai romantici ai moderni (sonate comprese), preferibilmente originale per viola;

e) uno studio scelto dall'op. 125 di M. Anzoletti; due studi scelti dall'op. 44 di J. Palashko.

2. Interpretare, previo studio di sei ore, compresa mezz'ora di prova col pianista, una composizione di media difficoltà assegnata dalla Commissione.

3. Leggere a prima vista un brano di musica moderna di media difficoltà e trasportarne un altro più facile, non oltre un tono sopra o sotto.

4. *a*) Concertare eseguendo la parte di viola, il primo tempo di un quartetto assegnato 24 ore prima, scelto dalla Commissione fra la letteratura dal '700 a tutto l'800;

b) fare l'analisi formale ed armonica del primo tempo di un quartetto, scelto tra le op. 18 e 59 di Beethoven, assegnato due ore prima.

5. *a*) Dare lezione a due allievi, uno del corso inferiore di violino, l'altro del corso medio o superiore di viola, a scelta della Commissione. La lezione per il corso medio o superiore si svolgerà su brani scelti dalla Commissione stessa e consegnati all'allievo un'ora prima;

b) dimostrare di conoscere i sistemi d'insegnamento delle scuole più rinomate ed esporre i propri criteri didattici.

6. Dimostrare di conosce:

a) la storia della letteratura violinistica e violistica, accennando a memoria i principali temi delle più importanti composizioni da concerto o da camera;

b) le più note opere didattiche;

c) la storia della liuteria, dei violinisti e dei violisti, e delle scuole violinistiche e violistiche.

La Commissione assegnerà un voto a ciascun gruppo contrassegnato col numero traendone poi la media come dall'art. 13 del regolamento per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, con D. L. 5 maggio 1918, n. 1852.

(9478)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sette posti di direttore di terza classe in prova nel ruolo dei direttori di aeroporto della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Le prove scritte obbligatorie del concorso a sette posti di direttore di 3ª classe in prova nel ruolo dei direttori di aeroporto della carriera direttiva si svolgeranno in Roma, nel Palazzo degli esami, via Induno n. 4, nei giorni 15, 16 e 17 novembre 1967 con inizio alle ore 8,30.

Le prove facoltative di lingua straniera avranno luogo in Roma, nella sede dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, piazzale degli Archivi E.U.R., nei giorni 18 e 20 dello stesso mese, secondo il diario di cui appresso.

Le prove di tedesco ed inglese verranno espletate il 18 novembre con inizio, rispettivamente, alle ore 8,30 per la lingua tedesca ed alle ore 12,30 per quella inglese.

Le prove di francese e spagnolo sono invece previste per il giorno 20 dello stesso mese, con inizio, rispettivamente, alle ore 8,30 per il francese ed alle ore 12,30 per lo spagnolo.

(10902)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte dei concorsi per esami alla qualifica di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera di concetto: a) a undici posti, riservato a periti meccanici; b) a cinque posti, riservato a periti elettrotecnici.

Le prove scritte, per entrambi i concorsi di cui al titolo, indetti con decreto ministeriale 10 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 13 luglio 1967, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 8 e 9 gennaio 1968, con inizio alle ore 8,30.

(10742)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Lecce.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 02064 del 22 marzo 1967, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di ufficiale sanitario, vacante in provincia di Lecce al 30 novembre 1965;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del componente prof. dott. Ermanno Lanzola, medico provinciale superiore, dimissionario dall'impiego;

Vista la nota n. 300.IX.530.I.41.C. del 28 settembre 1967, del Ministero della sanità, con la quale viene designato per la sostituzione il dott. Alfonso Marra, medico provinciale capo, dirigente dell'Ufficio del medico provinciale di Foggia;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Alfonso Marra, medico provinciale capo, dirigente dell'Ufficio del medico provinciale di Foggia, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe specificato, in sostituzione del prof. dott. Ermanno Lanzola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 3 ottobre 1967

Il medico provinciale: MAGLIARI

(10561)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9701 del 30 giugno 1967, con il quale sono stati attribuiti i posti di ufficiale sanitario per il cui conferimento venne indetto pubblico concorso con decreto n. 6621, del 21 maggio 1965;

Considerato che il dott. Vincenzo Ferro, si è dimesso dal posto di ufficiale sanitario del Consorzio di Trentola-Ducenta-Lusciano-Parete-S. Marcellino;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina di altro titolare per il posto resosi vacante;

Visto il proprio decreto n. 9199, del 30 giugno 1967, con il quale è stato approvata la graduatoria degli idonei;

Atteso che il dott. Giuseppe Mazzaccara, già in servizio quale ufficiale sanitario in prova presso il comune di Piedimonte d'Alife, interpellato da questo Ufficio, ai sensi dell'art. 26 secondo comma del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ha rinunciato implicitamente alla sede resasi vacante;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al proprio decreto n. 9701, del 30 giugno 1967 è apportata la seguente modifica: il dott. Silvestro Plaitano è nominato titolare del posto di ufficiale sanitario del Consorzio di Trentola-Ducenta-Lusciano-Parete-S. Marcellino in luogo del dott. Giuseppe Mazzaccara rinunciatario.

Il sopraindicato sanitario è tenuto ad assumere servizio nel posto di cui è nominato titolare, entro e non oltre 15 giorni dalla data di notifica del presente decreto e sarà dichiarato rinunciatario al posto ove non assuma servizio senza giustificato motivo, entro detto termine.

Agli effetti economici ed agli effetti del periodo di esperimento, la nomina decorre dal giorno della effettiva assunzione in servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, agli albi di questo Ufficio, della Prefettura e del Consorzio interessato.

Caserta, addì 10 ottobre 1967

Il medico provinciale reggente: CAIOLA

(10731)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Napoli.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 25332 del 1° agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 31 agosto 1967, col quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1964;

Considerato che a seguito della rinuncia dell'avente diritto si è resa vacante la sede di Forio d'Ischia;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta alla concorrente che vi ha diritto secondo le indicazioni preferenziali apposte nella relativa domanda di ammissione;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 25331 del 1° agosto 1967;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

All'ostetrica Siracusa Rosaria è assegnata la condotta ostetrica del comune di Forio d'Ischia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi sarà affisso all'Albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Napoli, addì 5 ottobre 1967

Il medico provinciale: CANALIS

(10633)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di L'Aquila.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto i propri precedenti decreti n. 3460-40-6, del 21 gennaio 1961 e n. 4137 del 28 dicembre 1961, relativi al pubblico concorso per titoli ed esami per una condotta veterinaria vacante in provincia di L'Aquila al 30 novembre 1960;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di L'Aquila, dell'Ordine dei veterinari della provincia di L'Aquila e dei Comuni interessati, relative ai componenti della Commissione giudicatrice;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso indicato nella premessa è così costituita:

Presidente:

Chiancone dott. Raffaele, ispettore generale amministrativo, Ministero sanità, Roma.

Membri:

Galeota dott. Enrico, veterinario provinciale superiore, Ministero sanità, Roma;

Bianchi prof. Carlo, docente patologia medica, Milano;

Barboni prof. Elio, docente anatomia patologica, Perugia;

Palmeri dott. Deo Ardito, funzionario amministrativo Interni, prefettura di L'Aquila;

Carnicelli dott. Vincenzo, veterinario condotto, San Demetrio ne' Vestini

Art. 2.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Lucio Gialloreti, consigliere amministrativo dei ruoli del Ministero della sanità, L'Aquila.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice avrà sede in L'Aquila ed inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di L'Aquila, nel Bollettino amministrativo della prefettura di L'Aquila ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio veterinario provinciale di L'Aquila, della prefettura di l'Aquila e dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 13 ottobre 1967

Il veterinario provinciale: STEFONI

(10749)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.